



**NUMERO 02 - Febbraio 2013**

## IMPORTANTE

### **AGENTI DI COMMERCIO - AGENTI IMMOBILIARI**

**Scadenza del 12 maggio 2013**

**- Servizio gratuito per gli associati -**

Richiamiamo l'attenzione delle ditte associate appartenenti alla categoria Agenti di Commercio ed Agenti d'Affari in Mediazione per ricordare che, a seguito della soppressione dei relativi ruoli, disposti dagli artt.74 e 75 del Dlgs 59/2010, il prossimo 12 maggio 2013 scadrà il termine entro il quale sarà possibile regolarizzare la propria posizione al Registro delle Imprese o al REA. Con distinti decreti, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 13 gennaio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto le modalità da attuare per procedere con l'invio della pratica al Registro delle Imprese, che di seguito riepiloghiamo.

#### **ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SOPPRESSIONE DEI RUOLI AGENTI DI COMMERCIO E MEDIATORI**

IMPRESE IN ATTIVITÀ (società o ditte individuali)

Entro il 12 maggio 2013 dovranno presentare al Registro delle Imprese, esclusivamente in via telematica, il modello ministeriale appositamente predisposto (Mod. ARC o MEDIATORI), pena l'inibizione alla continuazione dell'attività di agente.

PERSONE FISICHE (iscritte nel soppresso ruolo ma non più in attività)

Sempre entro il 12 maggio 2013 dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, domanda di iscrizione in un'apposita sezione del REA, pena la decadenza della possibilità di iscriversi successivamente, anche se il Decreto precisa che l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce tuttavia requisito per poter iniziare l'attività entro i cinque anni successivi per gli agenti di commercio ovvero entro i quattro anni successivi per i mediatori.

Il nostro ufficio è a disposizione delle aziende per il disbrigo gratuito di tutte le formalità e per l'invio telematico della pratica alla Camera di Commercio. Per ogni ulteriore informazione potete contattare direttamente la Sig.ra Camilla Sartori allo 0424/523108 o scrivere a [camillasartori@ascom.bassano.vi.it](mailto:camillasartori@ascom.bassano.vi.it)

## **DIVIETO DI SOMMINISTRARE ALCOLICI AI MINORI DI 18 ANNI**

***I chiarimenti del Ministero***

Ritorniamo sulla questione della somministrazione di alcolici ai minori di anni 18 già trattata nel notiziario commerciale dello scorso mese di novembre e sulla quale si sono espressi, con ben 3 comunicazioni, sia il Ministero dello Sviluppo Economico sia quello dell'Interno.

Come noto, il c.d. Decreto Balduzzi (D.L. 158/2012 convertito dalla L. 189/2012) ha introdotto delle limitazioni per la vendita di

bevande alcoliche ai minori di anni 18 che inizialmente, grazie al tempestivo intervento della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), parevano doversi applicare solo nelle fasi della vendita per asporto e non alla somministrazione ed al consumo sul posto, per le quali si intenda ancora applicabile il limite di 16 anni.

Però, a seguito della richiesta di alcuni chiarimenti, i sopra richiamati dicasteri (da ultimo il MISE con risoluzione n.18512 del 4 febbraio 2013) hanno inequivocabilmente chiarito e sancito che non vi è nessuna differenza tra l'attività di vendita e quella di somministrazione di alcolici visto che *"il legislatore con il termine -vende- non può che aver voluto intendere -fornire- tali bevande ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione"*.

**Alla luce di quanto sopra appare quindi chiaro che anche nei bar, ristoranti, birrerie, pizzerie ecc. non si potranno più somministrare alcolici ai minorenni** e quindi, salvo i casi in cui la maggiore età risulti palese, sarà opportuno chiedere agli avventori l'esibizione del documento di identità.

L'unica differenza da far notare è che, mentre la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 è punita penalmente, quella effettuata ad un minore ma di età compresa tra i 16 ed i 18 anni è assoggetta a sanzione amministrativa da 250,00 € a 1.000,00 €, mentre se il fatto è commesso più di una volta, la sanzione è aumentata da 500,00 € a 2.000,00 € e l'esercizio sospeso per 3 mesi.

Le ditte interessate potranno rivolgersi in associazione per ritirare i nuovi cartelli.

## **NUOVA LEGGE SUL COMMERCIO IN VENETO** *La Regione si conforma alle Direttive Europee*

Appena terminato il periodo di moratoria, che di fatto aveva "congelato" tutte le aperture di nuovi Centri Commerciali per il 2012, la Regione è subito intervenuta emanando un provvedimento di Legge per definire le politiche di sviluppo del sistema commerciale in Veneto in linea con i dettati del Dlgs 59/2010 di recepimento della direttiva Europea nota come "Bolkestein". Così nel B.U.R. del 31/12/2012 è stata pubblicata la Legge Regionale n.50, ancor monca di parecchi provvedimenti attuativi, che preoccupa non poco tutti gli addetti del settore, visto il suo tenore molto liberale.

Illustriamo il contenuto della nuova normativa, tentando di non scendere troppo in tecnicismi.

### **STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI**

I Comuni hanno ora sei mesi di tempo per adeguare il proprio Piano Regolatore (oggi Piano degli Interventi) e quindi individuare quelle aree o zone del territorio in cui sarà possibile insediare strutture di vendita con una superficie superiore ai 1.500 mq.

Inizia quindi un periodo importante e delicato nel quale verrà probabilmente definito lo scenario commerciale di riferimento futuro e quindi sarà necessario effettuare una puntuale attività di monitoraggio presso ogni amministrazione Comunale, per evitare di ritrovarsi con nuove aree potenzialmente appetibili per la G.D.O.

### **CENTRI STORICI**

L'art. 7 della Legge mira a favorire la riqualificazione commerciale dei centri storici, attraverso programmi predisposti dai Comuni, tesi a migliorare l'accessibilità, individuando nuove aree da destinare a parcheggio, privilegiando la varietà dell'offerta commerciale, realizzando forme di coordinamento tra attività commerciali e servizi pubblici ed infine favorendo, anche attraverso procedure semplificate, l'ingresso delle Grandi Strutture di Vendita e dei Centri Commerciali all'interno dei Centri Storici.

### **ESERCIZI DI VICINATO**

Estesa fino a 250 mq la superficie di vendita massima per questa categoria di negozi, anche nei Comuni con meno di 10.000 abitanti.

### **MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

Sono così classificati gli esercizi commerciali al dettaglio con una superficie di vendita fino a 2.500 mq. La normativa

Regionale introduce però un distinguo tra quelle con una superficie fino ai 1.500 mq, la cui apertura sarà soggetta ad una semplice segnalazione (S.C.I.A.) al Comune competente, mentre quelle con una superficie superiore (ma sempre fino ad un massimo di 2.500 mq) potranno solamente insediarsi nelle zone appositamente definite nello strumento urbanistico previo rilascio di apposito titolo autorizzatorio.

## **GRANDI STRUTTURE DI VENDITA**

Tipicamente ci si riferisce ai Centri Commerciali o comunque quegli esercizi di vendita al dettaglio con una superficie superiore ai 2.500 mq.

Per la loro apertura all'interno dei Centri Storici, l'autorizzazione è rilasciata direttamente dal Comune, senza bisogno di ricorrere a particolari procedure, mentre per il nuovo insediamento al di fuori dei Centri Storici, nelle zone definite dal Piano Regolatore, la licenza viene concessa da una Conferenza dei Servizi a cui partecipano Comune, Provincia e Regione.

La Conferenza delibera a maggioranza (2 su 3) ma la Regione avrà sempre e comunque diritto di veto.

## **STRUTTURE DI VENDITA DI RILEVANZA REGIONALE**

Sono così considerate le Grandi Strutture di Vendita con una superficie superiore ai 15.000 mq il cui intervento è autorizzato da una Conferenza dei Servizi Regionale dove sia Comune che Regione hanno diritto di veto.

## **SALDI, VENDITE PROMOZIONALI E DI LIQUIDAZIONE**

Aspettiamoci qualche novità in materia, visto che ai sensi dell'art.25 della Legge, la Giunta Regionale è chiamata a ridefinirne le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata.

# **ORARI ED APERTURE DOMENICALI**

***Affossata ogni possibilità di regolamentare la materia a livello locale***

Se ancora vi era qualche perplessità sulla più assoluta liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, introdotta con il famoso decreto Salva-Italia, ci ha ora pensato la Corte Costituzionale ha mettere la parola fine sulla questione.

Con la Sentenza n.27 del 22 febbraio u.s. la Consulta, pronunciandosi su un ricorso della Regione Toscana, ha cassato ogni possibilità di introdurre, anche a livello locale, nuovi limiti agli orari ed alle aperture dei negozi e pubblici esercizi.

Stante la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, che ha natura trasversale, nessuna Regione né tantomeno i Comuni (se non per casi giustificati da particolari e gravi motivi di ordine pubblico, sicurezza stradale o sicurezza sanitaria) potranno quindi emanare leggi, regolamenti o ordinanze in materia.

Ogni esercizio di somministrazione, negozio o centro commerciale continuerà quindi ad osservare l'orario di chiusura che meglio crede, nel rispetto dei Contratti Nazionali di Lavoro e fermo restando l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario prescelto.

# **LIBRETTI SANITARI**

***Sempre obbligatoria la formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti***

Con propria Delibera n.2898 del 28 dicembre 2012, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato e sostanzialmente confermato gli adempimenti obbligatori in materia di formazione ed aggiornamento del personale delle aziende che producono, manipolano, confezionano e commerciano generi alimentari.

Come in precedenza sono state definite due distinti percorsi formativi/informativi a seconda delle modalità con cui il personale entra (o meno) in contatto diretto con gli alimenti che di seguito sinteticamente riepiloghiamo:

<b>GRUPPO 1</b> <i>Chi non manipola alimenti</i>	<b>GRUPPO 2</b> <i>Chi manipola alimenti</i>
Lavapiatti	Cuochi (aiuto-cuochi) e pizzaioli
Commercianti di frutta e verdura (salvo che non effettuino preparazioni)	Camerieri
Commercianti di alimentari confezionati non deperibili	Baristi (sia che manipolino sia che si limitino alla sola somministrazione)
Personale degli asili e scuole materne che non manipola alimenti	Pasticceri
Cassieri del supermercato	Gelatai
	Macellai e pescivendoli
	Alimentaristi
	Venditori di dolci sfusi
	Panificatori

Mentre per gli appartenenti al GRUPPO 1 gli obblighi formativi/informativi si intendono assolti con la semplice presa visione e sottoscrizione del "Decalogo" (disponibile presso i nostri uffici) entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività o dell'instaurazione del rapporto di lavoro, per gli addetti del GRUPPO 2 scatta invece l'obbligo di partecipare a corsi o convegni, della durata minima di 3 ore, entro 6 mesi (previa sottoscrizione del "Decalogo" entro i primi 30 giorni).

Tali adempimenti andranno rinnovati con cadenza almeno triennale.

Riteniamo infine utile ricordare che sono esonerati dalle sopra descritte procedure:

- I soggetti in possesso dei titoli di studio previsti per i docenti (Laurea in Biologia, Medicina, Dietistica, Farmacia, Chimica, Agraria, Sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, ecc.);
- Le persone che hanno frequentato il corso abilitante ex-REC;
- I possessori dell'Attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario.

Per ogni ulteriore informazione o per iscriversi ai corsi ex-libretto sanitario potete in qualunque momento contattare il nostro ufficio formazione, anche via mail, all'indirizzo:

ufficioformazione@ascom.bassano.vi.it.

## **SICUREZZA SUL LAVORO**

### ***Aggiornamento RSPP e formazione per addetti ai carrelli elevatori***

Il Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro ed il successivo accordo Stato-Regioni, hanno definito le modalità di formazione per i datori di lavoro Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) che necessariamente devono essere designati nelle aziende ricadenti nel campo di applicazione della Legge.

I percorsi formativi (di 16, 32 o 48 ore a seconda dei livelli di rischio) prevedono altresì un aggiornamento che deve essere svolto con cadenza quinquennale.

Viste le numerose segnalazioni che ci giungono da parte di aziende continuamente sollecitate ad iscriversi ai predetti corsi di aggiornamento, riteniamo utile ribadire che il termine fissato dall'Accordo Stato-Regioni entro il quale frequentarli è **11 gennaio 2017**.

Di contro, per le nuove imprese o per le ditte che ricadono in tali obblighi a seguito di assunzione di forza lavoro, il corso formativo deve essere completato entro e non oltre 90 giorni.

Sempre in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni sono state pubblicate le modalità per il riconoscimento dell'abilitazione all'uso di determinate attrezzature di lavoro, tra le quali i **CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO** (muletti).

Sono quindi stati definiti i requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratici che dovranno seguire i lavoratori di 12, 16 o 20 ore a seconda del tipo di carrello utilizzato (semovente, semovente a braccio telescopico, semovente telescopico rotativo).

Ogni 5 anni è previsto il rinnovo dell'abilitazione con un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 12 marzo 2013 ed i lavoratori che sono già incaricati dell'uso dei carrelli elevatori dovranno effettuare i corsi entro 24 mesi.

Sono in ogni caso riconosciute le abilitazioni acquisite in precedenza, se acquisite attraverso corsi che soddisfano i seguenti requisiti:

- Corsi di formazione della durata complessiva di 12, 16 o 20 ore e composti da modulo tecnico, pratico e verifica finale;
- Corsi della durata inferiore a condizione che entro il 12 marzo 2015 siano integrati con il modulo di aggiornamento di 4 ore e verifica finale.

Anche in questo caso, per ogni ulteriore approfondimento i nostri Uffici Sicurezza e Formazione sono a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie.

## INTERNET NEI PUBBLICI ESERCIZI

### *Liberalizzazione dell'accesso alla rete Wi-fi*

Visti alcuni dubbi sollevati da operatori informatici, la FIPE ha interpellato il Garante per la Protezione dei Dati per dirimere ogni dubbio interpretativo sulla possibilità di mettere a disposizione della propria clientela l'accesso ad internet tramite rete Wi-fi. Nel rispondere, lo scorso 5 febbraio, il Garante ha confermato il venir meno di tutte le procedure di preventiva acquisizione e registrazione dei dati anagrafici degli utenti vista l'abrogazione dell'art.7, comma 4, del c.d. Decreto Pisanu.

Gli esercenti e le attività commerciali possono quindi continuare ad offrire alla propria utenza la connessione gratuita Wi-fi (o anche da Pc o altri terminali) senza dover per questo aver alcun tipo di responsabilità rispetto alla navigazione in Internet dei loro utenti.

Anzi, il Garante addirittura precisa che se qualche esercente intendesse continuare a monitorare gli accessi ed acquisire i dati anagrafici delle clientela, dovrà necessariamente loro richiedere di firmare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, prevista dall'art.13 del Codice.

## INPS

### *Aliquote gestione separata 2013*

Sono state pubblicate le aliquote contributive per i versamenti da effettuare alla Gestione Separata Inps in capo agli amministratori, Collaboratori a progetto, Professionisti non iscritti ad altre casse, ecc.

A decorrere dal 1 gennaio 2013 i versamenti dovranno pertanto essere calcolati con un'aliquota pari al:

- 27,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie,
- 20,00% per i soggetti già pensionati o assoggettati ad altra copertura previdenziale.

Tali aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito che è pari ad € 99.034,00 mentre per l'accredito dei contributi il minimale è pari ad € 15.357,00.

## ELENCO OPERATORI DI GIOCO

### *Rinnovo iscrizione all'AAMS entro il 31 marzo 2013*

Rammentiamo in particolar modo ai pubblici esercizi, tabacchini o edicole che detengono apparecchi o congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Newslot e VLT) che **entro il 31 marzo 2013** è necessario procedere al rinnovo dell'iscrizione all'apposito elenco istituito presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

La mancata iscrizione al citato elenco comporterà l'impossibilità di continuare a detenere i terminali di gioco all'interno dell'esercizio che quindi dovranno essere disattivati.

Ricordiamo inoltre che per l'iscrizione è necessario effettuare il versamento di una tassa di Euro 150,00 mediante modello F24 (codice tributo 5216 - anno 2013).

Per la predisposizione della domanda, le aziende associate potranno prendere appuntamento con il Dott. Ceccato Alessandro che vi fornirà tutta l'assistenza necessaria (tel. 0424523108 - [alessandroceccato@ascom.bassano.vi.it](mailto:alessandroceccato@ascom.bassano.vi.it)).

## **TATUAGGIO, PIERCING E TRUCCO PERMANENTE** *Aggiornamento delle disposizioni Regionali*

È stata pubblicata la DGR n.11 del 9 gennaio 2013 con la quale sono stati revisionati gli indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione, in connessione alle attività di tatuaggio e piercing con il fine di definire i requisiti, i comportamenti e le procedure utili alla prevenzione di malattie infettive e non infettive collegate a simili trattamenti.

Ecco in sintesi le disposizioni:

### **REQUISITI SOGGETTIVI**

Maggiore età, diploma di istruzione secondaria di II grado (ovvero di una qualifica professionale), frequenza al corso abilitante di 90 ore e superamento delle prove finali.

Per ogni sede dell'impresa deve essere presente almeno un responsabile in possesso dei requisiti di cui sopra che deve sempre garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing.

### **REQUISITI DEI LOCALI**

Tali trattamenti possono essere svolti congiuntamente all'attività di estetica ma in locali operativi differenti anche se è consentita la condivisione di parti comuni come l'ingresso, la sala d'attesa, la reception, ecc.

Generalmente (salvo particolari deroghe) non si possono utilizzare stanze interrato o seminterrato.

### **AVVIO DELL'ATTIVITÀ**

L'inizio dell'attività di tatuaggio e piercing è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività allo sportello unico del Comune competente per territorio.

Alla SCIA dovrà essere allegata una dettagliata planimetria dei locali, l'elenco delle attrezzature, l'attestazione di superamento del corso di formazione, la dichiarazione di rispondenza dei locali ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa.

### **INFORMATIVA E CONSENSO**

L'operatore dovrà preventivamente informare il cliente sui rischi connessi alla prestazione ed in tal senso è stata predisposta una nota informativa che potrà essere richiesta in Associazione.

Gli utenti dovranno altresì ricevere tutte le informazioni relative alla modalità di esecuzione della prestazione e quindi sottoscrivere il proprio consenso informato che dovrà essere conservato dall'azienda per 5 anni. Per i minori di anni 18 è necessario ottenere il preventivo consenso dei genitori.

### **PRESCRIZIONI SEMPLIFICATE PER LA FORATURA DEL LOBO DELL'ORECCHIO**

La foratura del lobo dell'orecchio può essere effettuata anche da altri esercizi commerciali, solo utilizzando un dispositivo a capsule monouso, senza però che sia richiesta una specifica area dedicata all'interno dell'esercizio.

Anche in questo caso, prima della foratura è necessario fornire al cliente tutte le informazioni necessarie, quindi far sottoscrivere il consenso informato e registrare l'operazione.

Ricordiamo che con la collaborazione della categoria dei dettaglianti Orafi, codesta Associazione ha già predisposto da tempo i documenti per il Consenso e l'Informativa che quindi potranno essere ritirati dagli interessati direttamente nei nostri uffici.